

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 6 giugno 2022, n. 185
RESIDENZA SAN GIUSEPPE SRL - PARERE FAVOREVOLE, con prescrizione, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento presentata dal Comune di Carmiano (LE) per una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 (già esistente ex RSSA art. 66 R.R. n. 4/2007 con attuale dotazione di n. 50 p.l.), per ulteriori n. 20 p.l. pari a n. 1 nucleo, denominata "Residenza San Giuseppe" da realizzarsi nel Comune di Carmiano - Frazione di Magliano Località Serroni Via V. Bellini n. 46 - ASL LE.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "*Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta*";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il "*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti*".

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA

- o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.4 : "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"
Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 4 del 2019 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento – nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza

Con pec trasmessa il 2.08.2021, acquisita al prot. n. AOO183/13243 del 16/09/2021 di questo Ente, il Sue del Comune di Carmiano (Le), a seguito dell'istanza presentata dal Sig. Anna Cordella, in qualità di legale rappresentante della Società Residenza San Giuseppe Srl – PI 04540370758 - con sede in Carmiano (Le) Frazione Magliano, Località Serroni Via V. Bellini n. 46, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata **all'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una Rsa non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 (già esistente ex RSSA art. 66 R.R. n. 4/2007 con attuale dotazione di n. 50 p.l.) denominato "Residenza San Giuseppe", da realizzare nel Comune di Carmiano, Frazione di Magliano Località Serroni Via V. Bellini n.46, per ulteriori n. 30 posti letto**, di cui:

- ✓ n. 20 p.l. di RSA di mantenimento anziani – Tipo A- RR n.4/2019;
- ✓ n. 10 p.l. di RSA di mantenimento demenze – Tipo B – RR n.4/2019;

Tale richiesta rientra nel IX bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una RSA o Centro diurno per disabili già esistente o altra struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale (allegato REA 5 alla DGR 2153/2019);
- Nota prot. n. 0011734 del 30/07/2021 del Comune di Carmiano ad oggetto "Residenza San Giuseppe: richiesta autorizzazione alla realizzazione per ampliamento ex-art 7";
- Nota della società Residenza San Giuseppe Srl avente ad oggetto "Richiesta di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento ex-art.7 (ampliamento posti letto con lavori)";
- Allegato 4 - Elenco parametri di valutazione progetto di ampliamento posti Ex DGR 2037/2013;
- Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 art.47, nella

quale la Sig.ra Anna Cordella, in qualità di legale rappresentante della società Residenza San Giuseppe Srl, dichiara che *“in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento, si obbliga a realizzare e a mantenere quanto previsto nell’allegato n. 4, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013”*;

- Tav.0 Relazione tecnica ed illustrativa ad oggetto *“Progetto di sopraelevazione al piano primo della RSA “Residenza San Giuseppe” con ampliamento di 30 posti letto”*;
- Tav. 1 Piante – prospetti- sezioni;
- Scrittura privata, sottoscritta in data 02/01/2020, tra la società Residenza San Giuseppe S.r.l., rappresentata dal legale rappresentante, Sig.ra Anna Cordella e la società Ge.R.A.S S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, Sig.ra Anna Cordella e dell’amministratore delegato Sig. Antonio Palma. (Nel contratto si stabilisce che *“La società G.e.R.A.S. s.r.l. concede in uso l’immobile di cui sopra, a Residenza San Giuseppe s.r.l., a partire dal 01/07/2019 e sino al 31.05.2025”*);
- Documento di identità della Sig.ra Anna Cordella, in qualità di legale rappresentante della società Residenza San Giuseppe Srl.

Con DD n.355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre”* in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di *“posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti”* ovvero di *“fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”*.

Con DD n. 209 del 20/07/2021 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Lecce”*, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I -V bimestre, al periodo VI-X e così via.

Con DD n. 402 del 29/12/2021 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal VI al X – Provincia di Lecce - Ricognizione posti residui”*, la Regione provvedeva ad assegnare in **via provvisoria n. 20 posti letto di Rsa di mantenimento tipo A di cui al RR n. 4/2019** alla struttura denominata *“Residenza San Giuseppe”* da realizzare nel Comune di Carmiano (Le) Frazione Magliano Loc. Serroni (Le) alla via Bellini n. 46, previa acquisizione di integrazione in merito alla conformità urbanistica edilizia dell’intervento da parte del Comune di Carmiano.

Con nota prot. AOO183/0000064 del 04/01/2022 è stata notificata la DD n. 402 del 29/12/2021, al Comune di Carmiano e al legale rappresentante della società Residenza San Giuseppe S.r.l., unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali. Al contempo, è stato chiesto, entro, e non oltre il termine di 10 giorni dalla predetta comunicazione al Comune di Carmiano di inviare documentazione attestante la verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.

Con pec del 12/01/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0000383 del 14/01/2022 di questo Ente, il Sue del Comune di Carmiano, in riscontro alla surriferita nota prot. n. AOO183/0000064 del 04/01/2022 di questo Ente, ha trasmesso la seguente documentazione:

- Nota del 12/01/2022 ad oggetto “RESIDENZA SAN GIUSEPPE : richiesta di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento ex-art.7 L.R. 9/2017 – istanza prot. 11733/2021 - Invio ATTESTAZIONE CONFORMITA’ EDILIZIA – URBANISTICA”, nella quale il Responsabile U.T.C. Settore V “Urbanistica” ha attestato la conformità alla normativa urbanistico edilizia dell’intervento di autorizzazione alla realizzazione di ampliamento (per sopraelevazione) della struttura RSA denominata “Residenza San Giuseppe” sita in Carmiano (Le) alla via V. Bellini, 46 (nella frazione di Magliano);
- Certificati di agibilità – Comune di Carmiano- provincia di Lecce- 5° Settore Tecnico;
- Tav. 0 Relazione tecnica;
- Tav. 1 Piante – prospetti- sezioni;

L’istanza de qua ricade nell’ipotesi di cui alla DD 355/2020 punto 4 “4. criteri per la ripartizione dei posti disponibili nei distretti” e alla DD 209/2021.

Dall’istruttoria eseguita e riportata nella DD 402/2021, si evince che la struttura (già esistente ex RSSA art. 66 R.R. n. 4/2007 con attuale dotazione di n. 50 p.l.) ha i requisiti previsti dal R.R. n. 4 del 2019 per ulteriori n. 20 posti di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Inoltre, con nota del 12/01/2022, il Comune di Carmiano (Le) Settore V “Urbanistica-Ambiente” ha dichiarato la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Carmiano (Le) in relazione all’istanza della società “Residenza San Giuseppe S.r.l.” per **l’autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 (già esistente ex RSSA art. 66 R.R. n. 4/2007 con attuale dotazione di n. 50 p.l.), da realizzare nel Comune di Carmiano, Frazione di Magliano Località Serroni Via V. Bellini n.46, per ulteriori n. 20 posti letto, denominata “Residenza San Giuseppe”;**

con la **prescrizione** che il legale rappresentante della società “Residenza San Giuseppe” trasmetta al Comune di Carmiano e allo scrivente Servizio, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l’inefficacia dello stesso - la **registrazione all’Agenzia dell’Entrata del contratto di locazione dell’immobile** sito nel Comune di Carmiano, Frazione di Magliano Località Serroni Via V. Bellini n.46; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all’annullamento d’ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l’ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società “Residenza San Giuseppe S.r.l.” e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio;
- iii. la società “Residenza San Giuseppe S.r.l.” è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 02/08/2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Carmiano (Le) dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società “Residenza San Giuseppe S.r.l.” alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;

- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di *n. 20 posti letto pari a n.1 nucleo di RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR 4/2019*, si rinvia all' art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Carmiano (Le) in relazione all'istanza della società "Residenza San Giuseppe S.r.l." per **l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 (già esistente ex RSSA art. 66 R.R. n. 4/2007 con attuale dotazione di n. 50 p.l.), da realizzare nel Comune di Carmiano, Frazione di Magliano Località Serroni Via V. Bellini n.46, per ulteriori n. 20 posti letto, denominata "Residenza San Giuseppe"**;

con la **prescrizione** che il legale rappresentante della società "Residenza San Giuseppe" trasmetta al Comune

di Carmiano e allo scrivente Servizio, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia dello stesso - la **registrazione all'Agenzia dell'Entrata del contratto di locazione dell'immobile** sito nel Comune di Carmiano, Frazione di Magliano Località Serroni Via V. Bellini n.46; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società "Residenza San Giuseppe S.r.l." e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
 - ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
 - iii. la società "Residenza San Giuseppe S.r.l." è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 02/08/2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
 - iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Carmiano (Le) dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società "Residenza San Giuseppe S.r.l." alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
 - v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di *n. 20 posti letto pari a n.1 nucleo di RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR 4/2019*, si rinvia all' art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
 - vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Carmiano (sue.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it);
 - alla società "Residenza San Giuseppe S.r.l.", in persona del suo legale rappresentante (residenzasangiuseppe.srl@pec.it);

Il presente provvedimento:

- a) sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Mauro Nicastro)